

# COMMISSIONE SALUTE

Seduta del 20 marzo 2019

## LEGGE 11 FEBBRAIO 2019, N. 12 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 2018, N. 135, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO E SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE E PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### PROPOSTA DI ATTUAZIONE DELL'ART. 9 "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE"

Il decreto legge 135/2018, convertito con la legge 12/2019, ha previsto, all'articolo 9, comma 1, che, fino al 31 dicembre 2021, per far fronte alla carenza dei medici di medicina generale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 21.06.2018.

Lo stesso articolo (comma 3) stabilisce che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, in sede di Accordo collettivo nazionale (ACN), sono individuati i criteri di priorità per l'inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, nonché le relative modalità di remunerazione.

In attesa che venga siglato il nuovo ACN, le Regioni condividono la necessità di definire alcune regole per l'applicazione del comma 1, anche la fine di consentire l'applicazione del DL 135/2018 già a partire dalle pubblicazioni degli ambiti territoriali vacanti di assistenza primaria e degli incarichi vacanti di continuità assistenziale previste entro la fine di marzo 2019 e di quelle relative agli incarichi di emergenza sanitaria territoriale previste entro la fine di aprile 2019, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 dell'ACN 21.06.2018.

In particolare, le Regioni, nella riunione della Commissione Salute del 20 marzo 2019, hanno condiviso quanto segue:

- i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, **limitatamente** agli incarichi pubblicati dalla Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione, senza iscrizione alla graduatoria regionale di cui all'articolo 2 dell'ACN 21.06.2018
- ai sensi dell'art. 5, comma 4 (assistenza primaria), art.6, comma 2 (continuità assistenziale), art.7, comma 4 (emergenza sanitaria territoriale) dell'ACN 21.06.2018, gli aspiranti, entro 20 giorni dalla pubblicazione degli ambiti territoriali e degli incarichi vacanti di cui all'art. 5, comma 1 (assistenza primaria), art.6, comma 1 (continuità assistenziale), art.7, comma 1 (emergenza sanitaria territoriale) del vigente ACN, presentano alla Regione, o al soggetto da questa individuato, domanda di partecipazione alle assegnazioni (utilizzando i moduli allegati agli avvisi di pubblicazione), con apposizione del bollo secondo la normativa vigente, per uno o più incarichi vacanti

# COMMISSIONE SALUTE

Seduta del 20 marzo 2019

- qualora, espletate tutte le procedure di assegnazione previste dall'art. 5, (assistenza primaria), art.6 (continuità assistenziale), art.7 (emergenza sanitaria territoriale), **comprese le procedure** di cui all'art.5, **comma 17** (assistenza primaria) ed art.6, **comma 15** (continuità assistenziale), uno o più ambiti territoriali di assistenza primaria od incarichi di continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale rimangano vacanti, la Regione o il soggetto da questa individuato, interpella i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione presso la quale stanno frequentando il corso che, secondo quanto previsto dal punto precedente, hanno presentato domanda
- i medici di cui al punto precedente sono interpellati nel seguente ordine:
  - o medici frequentanti la terza annualità di frequenza del corso
  - o medici frequentanti la seconda annualità di frequenza del corso
  - o medici frequentanti la prima annualità di frequenza del corso
- in attuazione degli art.34, commi 9 e 12 (assistenza primaria), art.64, commi 7 e 10 (continuità assistenziale), art.92, commi 11 e 13 (emergenza sanitaria territoriale) dell'ACN 21.06.2018, a parità di annualità di frequenza in ciascuna categoria, i medici sono ordinati in base ai seguenti criteri:
  - o minore età al conseguimento del diploma di laurea
  - o voto di laurea
  - o anzianità di laurea

con priorità di interpello per i medici residenti - alla data di pubblicazione delle carenze - nell'ambito carente per gli incarichi di assistenza primaria o nel territorio aziendale per gli incarichi di continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale

- in merito all'iscrizione nella graduatoria regionale per la medicina generale valevole per l'anno 2020, la cui scadenza per la presentazione delle domande era il 31 gennaio 2019, le Regioni ritengono, anche alla luce delle disposizioni dell'Accordo Collettivo Nazionale, che l'art. 9 del decreto legge 135/2018 convertito in legge 12/2019 non si riferisca alla graduatoria regionale di cui all'art. 2 dello stesso ACN, e pertanto concordano di non riaprire i termini per la presentazione delle domande in oggetto.

Per quanto riguarda l'applicazione del comma 2, tutte le Regioni segnalano la necessità di un confronto urgente con il Ministero della Salute al fine di definire linee comuni di comportamento sia rispetto alla organizzazione del corso a tempo parziale che alla riduzione del massimale.